

Tutela e disciplina utilizzo marchi Assoport

Oggetto: Tutela e disciplina utilizzo marchi Assoport – Associazione Porti Italiani

Allo scopo di tutelare i propri interessi nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione dei Porti Italiani – ASSOPORTI, ha registrato il proprio marchio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, allo scopo di vietarne l'uso illegittimo e allo stesso tempo disciplinarne l'utilizzo ai soggetti che sono autorizzati al fine di regolamentarne e limitarne l'uso agli ambiti e nelle modalità di pertinenza.

Marchio "Assoport"®

Assoport® è un marchio registrato dall'Associazione dei Porti Italiani presso l'Ufficio Brevetti e Marchi dello Sviluppo Economico e come tale gode di ogni protezione prevista dall'ordinamento legislativo e giudiziario della Repubblica Italiana. Chi utilizza marchi registrati senza l'autorizzazione espressa del proprietario commette un reato penale sanzionato dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo ed è come tale perseguibile dalle Autorità di Polizia Giudiziaria preposte e punito con le pene previste per tale reato.

Se ci si impossessa di un nome a dominio che richiama un marchio famoso si infrange la Legge Marchi (in particolare l'articolo 1 che dispone che il titolare del marchio sia unico ed esclusivo) e si commette concorrenza sleale perché si cerca un profitto creando confusione nei consumatori.

Art. 1 "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:

- a) un segno identico al marchio per servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un segno identico o simile al marchio registrato, per servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- c) un segno identico o simile al marchio registrato per servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Nei casi sopra menzionati il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità".

Art. 11 "Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi."

Art. 13 "E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il divieto di cui sopra si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno

senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi."

Art. 63 "Il titolare dei diritti sul marchio registrato può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento."

Marchio "Cruiseltaly – One country, many destinations"®

Anche Cruiseltaly® è un marchio registrato dall'Associazione presso l'Ufficio Brevetti e Marchi dello Sviluppo Economico e come tale gode di ogni protezione prevista dall'ordinamento legislativo e giudiziario della Repubblica Italiana. Chi utilizza marchi registrati senza l'autorizzazione espressa del proprietario commette un reato penale sanzionato dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo ed è come tale perseguibile dalle Autorità di Polizia Giudiziaria preposte e punito con le pene previste per tale reato.

Se si utilizza senza esserne autorizzati si infrange la Legge Marchi (in particolare l'articolo 1 che dispone che il titolare del marchio sia unico ed esclusivo) e si commette concorrenza sleale perché si cerca un profitto creando confusione nei consumatori.

Art. 1 "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:

a) un segno identico al marchio per servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Nei casi sopra menzionati il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità".

Art. 11 "Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi."

Art. 13 "E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il divieto di cui sopra si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno

senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi."

Art. 63 "Il titolare dei diritti sul marchio registrato può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento."

Aprile 2017